

N. 00916/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01329/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2009, proposto da: XXXXXXXX e XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Schipani, con domicilio presso Maria Schipani, in Catanzaro, via Alberti 20;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;

***nei confronti di***

Istituto Comprensivo N.1 Taverna, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento d'assegnazione delle ore di sostegno al singolo alunno ricorrente prot. N.2207/B23 del 4/09/09 e comunicato per posta in data 15/09/09, dalla Direzione - Didattica dell'Istituto Comprensivo n.1- viale Marconi- Taverna (CZ), in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
- del Decreto del Dirigente U.S.P. di Catanzaro prot.15748 del 10/08/09 che ha assegnato all'Istituto Comprensivo n.1 – Taverna le cattedre relative al sostegno;
- del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Calabria prot.AOODRCAL11313 del 8/07/09 che ha assegnato i posti di sostegno all'USP di Catanzaro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo N.1 Taverna;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare va accolta nei termini di seguito indicati, richiamando, in particolare, le decisioni di questo Tribunale n. 680/2009, del Tar Liguria n. 742/2009, del Tar Campania n. 3480/2009, nonché l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1169/2009;

che, invero, il principio di cui alla legge n. 244/2007 concerne il rapporto medio a livello nazionale, non impedendo che, in relazione al caso concreto, l'Amministrazione stabilisca un rapporto diverso da quello  $\frac{1}{2}$ ;

che, nella specie, non appare che si sia tenuto in debito conto la gravità della situazione clinica del minore, che sembra imporre un maggior coinvolgimento dell'insegnante di sostegno nell'attività didattica della classe in cui il minore è inserito;

che l'Amministrazione, pertanto, dovrà nuovamente determinarsi, tenendo conto di quanto statuito nella presente decisione;

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

## IL SEGRETARIO